



COMUNE DI PAVIA DI UDINE

PROVINCIA DI UDINE

Sede Uffici Municipali in Lauzacco – Piazza Julia n. 1

REGOLAMENTO

per

l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28/06/2021 in vigore dal 01/01/2021.
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 14/03/2023.

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	Pag.	1
Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti	"	1
Art. 3 - Soggetto attivo	"	2

TITOLO II PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 4 - Presupposto per l'applicazione del tributo	Pag.	3
Art. 5 - Soggetti passivi	"	3
Art. 6 - Esclusione e inidoneità a produrre rifiuti	"	4
Art. 7 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	"	6
Art. 8 - Superficie degli immobili	"	7

TITOLO III TARIFFE

Art. 9 - Determinazione e approvazione delle tariffe	Pag.	9
Art. 10 - Articolazione della tariffa	"	10
Art. 11 - Periodi di applicazione del tributo	"	11
Art. 12 - Tariffa per le utenze domestiche	"	11
Art. 13 - Occupanti le utenze domestiche	"	12
Art. 14 - Tariffa per le utenze non domestiche	"	13
Art. 15 - Classificazione delle utenze non domestiche	"	13
Art. 16 - Scuole statali	"	13
Art. 17 - Tributo giornaliero	"	14
Art. 18 - Contributo ambientale (TEFA)	"	15

TITOLO IV
RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 19 - Riduzioni per le utenze domestiche	Pag. 16
Art. 20 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive	" 16
Art. 21 - Scelta del tipo di servizio per le utenze non domestiche e relative riduzioni	" 17
Art. 22 - Riduzioni per il riciclo/recupero.	" 18
Art. 23 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	" 19
Art. 24 - Altre agevolazioni	" 19

TITOLO V
DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 25 - Obbligo di dichiarazione	Pag. 21
Art. 26 - Contenuto e presentazione della dichiarazione	" 21
Art. 27 - Poteri del Comune e funzionario responsabile.	" 23
Art. 28 - Riscossione	" 23
Art. 29 - Accertamento	" 24
Art. 30 - Sanzioni e Interessi.	" 25
Art. 31 - Rimborsi e Compensazioni	" 26
Art. 31 bis - Rettifica importi non dovuti	" 26
Art. 32 - Somme di modesto ammontare	" 26
Art. 33 - Contenzioso	" 27

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 34 - Entrate in vigore e abrogazioni	Pag. 28
Art. 35 - Trattamento dei dati personali	" 28
Art. 36 - Clausola di adeguamento	" 28
Art. 37 - Disposizioni transitorie e di rinvio	" 28
Allegato A) - Categorie di utenze non domestiche	" 29

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, per l'applicazione nel Comune di Pavia di Udine della tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013.

3. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della TARI nel Comune di Pavia di Udine, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i..

4. Il presente regolamento è, altresì, conforme alle disposizioni del codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – T.U.A.), in ordine all'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti, rilevanti ai fini della gestione della TARI. Le previsioni in materia di TARI sono, pertanto, coordinate con quelle in ambito ambientale.

5. Il presente regolamento è, altresì, conforme al Testo Unico per la Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani (TQRIF) approvato con deliberazione 18 gennaio 2022 nr. 15/2022/R/RIF ARERA.

6. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 2

Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, come modificato dal D.Lgs.116/2020 e successive modificazioni ed integrazioni, dai Regolamenti comunali per la gestione dei rifiuti urbani, parte generale e norme tecniche di attuazione, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si rimanda alle disposizioni legislative in materia per le definizioni e classificazione dei rifiuti sia urbani che speciali e pericolosi ed in particolare al D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006:

- all'art. 183 – 1° comma - lett. a), per la definizione di «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- all'art. 184 – 2° comma - del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 per la identificazione dei rifiuti urbani: quelli riportati all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter e relativi allegati L-quater e L-quinqies;
- all'art. 184 – 3° comma – per la identificazione dei rifiuti speciali;
- all'allegato I della parte quarta per la identificazione dei rifiuti pericolosi.

Art. 3

Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 4

Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui si sono realizzati tali presupposti.

2. In particolare si intende per:

- a) *locali*, qualsiasi specie di costruzione stabilmente infisse al suolo o nel suolo chiuse da tre lati verso l'esterno, compresi quelli accessori o pertinenziali, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) *aree scoperte operative* quelle aree scoperte o parzialmente coperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche, utilizzate per lo svolgimento dell'attività economica e/o produttiva e che sono effettivamente destinate a tale fine;
- d) *utenze domestiche*, tutte le superfici dei locali adibiti a civile abitazione, sia principali che accessori, (corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, soffitte, bagni, scale, ecc. ...), così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati o separati dal corpo principale del fabbricato (cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni, ecc.),
- e) *utenze non domestiche*, le restanti superfici di tutti i locali principali e di servizio comprese le aree scoperte operative delle comunità, delle attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e delle attività produttive o di servizi in genere.

3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'utilizzo o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 5

Soggetti passivi

1. Soggetto passivo del tributo è qualunque persona fisica o giuridica che ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra i possessori o i detentori che usano in comune le superfici.

2. In caso di utilizzo temporaneo di durata non superiore a sei mesi nel corso del

medesimo anno solare, anche non continuativo, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che siano detenute o occupate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

5. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art. 6

Esclusione e inidoneità a produrre rifiuti

1. Sono escluse dal tributo:

- a) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- b) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
- c) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni.

2. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

Utenze domestiche

- unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutti i contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete e di mobili e suppellettili, purché non interni e non comunicanti alla civile abitazione;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori e fino alla data di inizio dell'occupazione;
- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 7 – 4° comma - del presente regolamento;

- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili dove non è compatibile e non si abbia di regola la presenza umana;
- i locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose e con l'esclusione della casa parrocchiale e dei locali destinati ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- i locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, ovvero inagibili, sulla base della documentazione rilasciata dal Comune purché di fatto non utilizzati;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

3. Sono altresì esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

4. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

5. Le esenzioni di cui ai commi precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Con la presentazione della richiesta di esenzione della tassa si autorizzano il Comune e/o il Soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche al fine di accertare la reale sussistenza delle condizioni agevolative.

6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 7

Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma.

3. La detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo ovvero di prodotti finiti derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o dallo stesso derivanti o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

lavanderie a secco, tintorie non industriali	5 %
laboratori fotografici, eliografie, tipografie, stamperie, incisori serigrafie	5%
autoriparatori, elettrauto	10%
autocarrozzerie (<i>carrozzerie, elettrauto, gommista, autofficine, officine meccaniche</i>)	15%
distributori di carburante	10%
gabinetti dentistici, laboratori odontotecnici	25%
autolavaggi, autorimesse	5%

5. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese tra quelle indicate al comma 4, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

6. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 4, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti

prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

- b) comunicare entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).

7. In caso di mancata presentazione di quanto richiesto, le agevolazioni di cui al presente articolo non potranno avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.

8. Non sono soggette alla tassazione le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

9. Rimangono assoggettate alla tassa i locali e le aree in cui si producono di norma rifiuti urbani. A titolo esemplificativo rientrano in tali fattispecie:

- i locali delle attività artigianali, industriali commerciali e di servizio adibiti ad uffici, mense, spacci, locali al servizio dei lavoratori, bar e altri locali adibiti alla vendita, all'esposizione dei prodotti o comunque aperti al pubblico;
- le cucine e i locali di ristorazione;
- le camere di degenza e di ricovero;
- le eventuali abitazioni;
- le sale di aspetto;
- i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.

Art. 8

Superficie degli immobili

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. L'utilizzo delle superfici catastali decorre dal 1° gennaio successivo alla data di

emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000 n. 212.

4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

5. La superficie calpestabile è misurata:

- a) per i fabbricati al filo interno dei muri perimetrali, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50
- b) per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.

6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina.

TITOLO III TARIFFE

Art. 9

Determinazione e approvazione delle tariffe

1. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, così come modificato dall'art. 58 quinquies del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124.

Nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

2. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per la regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.

4. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art.1, comma 683, della Legge 27.12.2013 n. 147.

5. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per la regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente per la validazione.

6. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare da:

- a. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

7. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

8. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

9. La determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27.04.1999 n. 158.

Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

- a) La ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
- b) I coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27.04.1999 n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

10. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione definitiva del piano economico finanziario da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati provvisoriamente dall'Ente territorialmente competente.

11. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui al successivo articolo 19.

12. Alle tariffe deve essere aggiunto il contributo ambientale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504. Il contributo ambientale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Regione sull'importo del tributo.

13. Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali e regionali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal gestore e validato dall'ente territorialmente competente.

Art.10

Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.

Art. 11

Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 26, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

5. La cessazione può essere applicata d'ufficio, sempre che l'avviso di pagamento non sia ancora stato generato/emesso, qualora sia assolta tempestivamente e in ogni onere con la denuncia di subentro del nuovo soggetto passivo obbligato.

6. La cessazione dell'utenza sottintende la restituzione di tutti i contenitori a suo tempo forniti, previo idoneo lavaggio, fatto salvo il caso di trasferimento ad altro indirizzo all'interno del Comune se non già provvisto della dotazione, o consegna documentata degli stessi al subentrante.

7. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 12

Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 13
Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove fatta eccezione nel caso di assenze non inferiore all'anno, per studio, servizio militare, servizio di volontariato, attività lavorativa prestata all'estero, stabili degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero e simili od altre assenze documentate. In tali casi la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente se superiore o se debitamente provato, anche se inferiore; in mancanza, quello di n. 2 unità.

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

6. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o condotte da persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi come pure le rimesse di attrezzi, i depositi o altri locali per uso vario, si considerano utenze non domestiche e la tariffa di riferimento è la tariffa relativa alla categoria non domestica "autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta".

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente, sia denunciate entro i termini previsti dall'art. 29 che rilevate anagraficamente, avranno efficacia dalla data di effettiva modifica. In caso di mancata presentazione della denuncia, la variazione avrà decorrenza dalla data di presentazione della stessa.

Art. 14

Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27.04.1999 n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 15

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A).

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A) viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT, relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 16

Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007 n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008 n. 31.

2. Il contributo previsto dall'articolo suddetto, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale/regionale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 17

Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale della tassa.

3. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.

4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria di attività che presenta maggiore analogia per il tipo destinazione d'uso dell'occupazione.

5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

6. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 22 (recupero/riciclo) e 23 (inferiori livelli di prestazione del servizio); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'art. 19 né quelle per le utenze non stabilmente attive di cui all'art.20.

7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

9. In occasione di manifestazioni locali, i soggetti organizzatori di manifestazioni locali, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani - parte generale, stipulano apposita Convenzione con il Gestore del Servizio per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, previo nulla osta da parte del Responsabile del Comune. Il costo di tale servizio, determinato dal Gestore del Servizio sulla base del servizio erogato e della quantità di rifiuti prodotta e imputato direttamente al Comune, verrà richiesto, insieme ad eventuali altri costi sostenuti dal Comune per la gestione del servizio, ai soggetti organizzatori.

Contributo ambientale (TEFA)

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il contributo ambientale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

2. Il contributo ambientale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla regione sull'importo del tributo comunale.

3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale/regionale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Regione è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

TITOLO IV
RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 19

Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;
- c) abitazioni possedute ma di fatto non utilizzate, che non presentano tutti i requisiti di esenzione di cui all'articolo 6, quale a titolo esemplificativo vuote da mobili e/o cose ma ancora allacciate alle utenze di servizio pubblico, se debitamente documentate le condizioni: riduzione del 50%;

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Con la presentazione della richiesta di riduzione della tassa si autorizzano il Comune e/o il Soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche al fine di accertare la reale sussistenza delle condizioni agevolative.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10% della quota variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione, di apposita istanza di riduzione, attestante di aver attivato il compostaggio domestico con idonee modalità e si applica dalla data di effettiva sussistenza di fruizione.

4. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/Soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. La riduzione della tariffa è applicabile, oltre che alla modalità sopra indicata, anche ad altri tipi di compostaggio domestico, quali le concimaie o cassa/cumulo compostaggio, purché siano rispettati i vigenti regolamenti comunale di gestione dei rifiuti e di igiene e sanità.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

6. Per l'applicazione delle riduzioni previste dal presente articolo, sono fatte salve le dichiarazioni presentate negli anni pregressi ai fini della tassa rifiuti se ancora sussistono i requisiti dichiarati.

Art. 20

Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 25% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applica il secondo comma dell'articolo 19.

Art. 21

Scelta del tipo di servizio per le utenze non domestiche e relative riduzioni

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico è vincolante per almeno 2 anni come previsto all'art. 23, comma 10, D.Lgs. 152/2006, ad opera della Legge 118/2022. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazione del gestore, l'istanza si intende accolta.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al gestore tramite PEC e per conoscenza al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali e la dichiarazione va presentata al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree, con decorrenza immediata.

4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

5. Per la finalità di cui ai precedenti commi 2 e 3, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare annualmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante l'avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. A tale dichiarazione dovranno allegare

l'attestazione di cui al comma 1 e la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. (es. copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs n. 152/2006, debitamente controfirmati dal destinatario formulati, copia registro di carico e scarico, copia delle fatture, copia del MUD). Gli uffici si riservano di chiedere ulteriori documenti integrativi. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

6. Le utenze non domestiche che svolgono attività agricola con locali in cui di norma si producono rifiuti analoghi per natura e tipologia ai rifiuti urbani possono aderire volontariamente al servizio pubblico di raccolta per le tipologie di rifiuti classificati come urbani, presentando apposita istanza per continuare ad avvalersi del servizio pubblico con le modalità di cui al precedente comma 4. A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano tali le seguenti attività:

- attività agrituristiche,
- attività di somministrazione di alimenti e bevande a carattere periodico,
- spacci agricoli con vendita diretta al pubblico,
- fattorie didattiche,
- imprese agro-industriali di trasformazione e commercializzazione, limitatamente ai locali adibiti ad uffici, mense, spacci, locali al servizio dei lavoratori, locali adibiti alla vendita, all'esposizione dei prodotti o comunque aperti al pubblico.

Art. 22 **Riduzioni per il riciclo / recupero**

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo o al recupero nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183 – 1° comma - lett. t), del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

4. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 60% della tariffa variabile dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al recupero per il 100 % del costo unitario Cu di cui al punto 4.4., Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).

5. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche

sono tenuti a presentare annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo/recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs n. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti avviati al recupero e/o riciclo, in conformità delle normative vigenti.

6. Gli uffici si riservano di chiedere ulteriori documenti integrativi (es. copia registro di carico e scarico, copia delle fatture, copia del MUD).

7. La suddetta riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

8. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.

9. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

Art. 23

Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica. La distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche con superficie imponibile non superiore a 200 mq. Non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.

3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 24

Altre agevolazioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il Consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche.

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio con apposite autorizzazioni di spesa e la relativa copertura, salvo diverse o specifiche disposizioni legislative, è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del

comune.

3. Ai sensi dell'art. 57-bis, comma 2, del D.L. n. 124/2019, convertito in Legge n. 157/2019, sono previste "condizioni tariffarie agevolate per utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate", sulla base dei principi e i criteri individuati con DPCM e secondo le modalità attuative che verranno stabilite da ARERA, in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato.

TITOLO V
DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 25

Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
- La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

4. Nel caso di decesso dell'intestatario, in mancanza di comunicazione di variazione dell'utenza, l'obbligazione tributaria sarà trasferita d'ufficio al nuovo intestatario della scheda famiglia o, se mancante, ad uno degli eredi rilevati.

5. L'ufficio tributi, qualora sia in possesso di tutti gli elementi utili all'applicazione del tributo (dati identificativi del soggetto passivo, data di decorrenza, tipologia d'uso, superfici soggette, numero degli occupanti), può procedere d'ufficio all'avvio della tassazione, fermo restando l'obbligo dichiarativo anche a rettifica/integrazione di quanto applicato e la facoltà di richiedere eventuali agevolazioni nei modi e nei termini del presente regolamento se ricorrono i requisiti.

Art. 26

Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione/richiesta di attivazione/variazione/cessazione del servizio deve essere presentata entro 90 giorni solari dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- d) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- h) le fattispecie e gli spazi insuscettibili di produrre rifiuti urbani, quale presupposto per le esclusioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (nome e cognome, dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- d) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- e) l'indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva dei rifiuti speciali;
- f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- h) le fattispecie e gli spazi insuscettibili di produrre rifiuti urbani, quale presupposto per le esclusioni.

5. La dichiarazione, redatta sui moduli predisposti dal comune, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o a mezzo fax, o inviata in via telematica con posta certificata o posta elettronica, allegando fotocopia del documento d'identità. In caso di spedizione fa fede la data di invio. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax; nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere trasmessa nelle forme previste dall'articolo 65 del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

7. Lo stesso termine di cui al comma 1, se non diversamente normato, è fissato per le richieste di riduzioni, esenzioni, agevolazioni previste dal presente regolamento o dalle deliberazioni annuali di approvazione delle tariffe, a pena di decadenza del diritto alle agevolazioni o alle riduzioni del tributo.

Art. 27

Poteri del Comune e funzionario responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23.03.1998 n. 138.

Art. 28

Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e contributo ambientale, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute, suddividendo l'ammontare complessivo in 2 rate semestrali con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la data di scadenza della prima rata di ciascun anno. I versamenti, la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno, sono effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno con eventuale conguaglio su quanto già versato. E' previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico, almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.

2. Il funzionario responsabile del tributo, può concedere al contribuente, che si trovi per ragioni estranee alla propria responsabilità in una comprovata e grave situazione di difficoltà economica, agli utenti destinatari del bonus elettrico e/o gas e/o idrico, agli utenti a cui sono pervenute bollette con importi che superano del 30% la media dei documenti degli ultimi due anni, il frazionamento del pagamento delle somme dovute, nel corso dell'anno solare, fino ad un massimo di 12 rate. Per usufruire della rateizzazione, il contribuente deve presentare motivata istanza documentata all'ufficio tributi, entro i dieci giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza del pagamento dell'importo dovuto, specificando il numero di rate richiesto. Il funzionario responsabile del tributo, con proprio provvedimento concede ovvero nega la

rateizzazione. L'importo comprensivo degli interessi di cui all'art. 30 deve essere versato in rate costanti di importo non inferiore a 100,00 euro ciascuna. Nel caso di mancato pagamento alla scadenza, anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata.

3. Il tributo comunale per l'anno di riferimento deve essere versato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (modello F24), ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso (es: pago PA) e di pagamento interbancari e postali.

4. L'importo del tributo da corrispondere è arrotondato all'euro superiore se i decimali superano i 49 centesimi di euro, ai 49 centesimi di euro superiori in caso contrario. Non sono dovuti i versamenti e non sono effettuati i rimborsi per somme di importo pari o inferiore a € 10,00.

5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento di cui al comma 1, è inviato un avviso bonario, (sollecito) indicante le somme da versare in unica rata entro trenta giorni dalla ricezione, con eventuale addebito delle sole spese di invio.

6. In alternativa al comma precedente il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs.472/1997 e degli interessi moratori. Qualora il pagamento avvenga entro 60 gg. dalla notifica, quale mero avviso bonario, saranno disapplicate sia le sanzioni che gli interessi.

Art. 29

Accertamento

1. L'omesso, insufficiente o tardivo versamento non regolarizzato, sono accertati emettendo d'ufficio, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, a pena di decadenza, un avviso di accertamento con applicazione delle sanzioni ed interessi di cui all'art. 30.

2. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, un avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

3. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto ed indica distintamente le somme dovute per tributo, contributo ambientale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione e contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento.

4. La riscossione coattiva è svolta in proprio o mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti. In caso di riscossione coattiva affidata a terzi, l'introito dovrà avvenire su conti intestati al comune, escludendo la possibilità di incasso da parte di privati esterni alla Amministrazione.

5. Per la rateizzazione delle somme oggetto di accertamento si rinvia al regolamento comunale delle entrate.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi comportano l'automatico adeguamento in banca dati del soggetto passivo e della base imponibile per le annualità successive, ai fini del calcolo del tributo, non essendo necessaria apposita dichiarazione.

Art. 30 **Sanzioni e Interessi**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del maggior tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare del tributo, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 1), 2) e 3) sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza dell'utente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, alle prescritte scadenze, viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs. 18.12.1997 n. 472 come integrata dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997. Per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 30 (trenta) giorni la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal 1° comma dell'art. 13 del Decreto legislativo 18.12.1997 n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta di un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

7. Sulle somme dovute si applicano gli interessi nella misura del vigente tasso legale incrementato di 2 punti percentuali.

8. Detti interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di esigibilità del tributo.

9. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

10. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

11. Per quanto non specificatamente disposto, si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative sulle violazioni alle norme tributarie di cui al D.Lgs. 18.12.1997 n. 472.

Art. 31

Rimborsi e Compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui il tributo sia stato erroneamente versato al Comune di Pavia di Udine per immobili ubicati in Comune diverso.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 30, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

3. I contribuenti possono compensare i propri crediti relativi al tributo con gli importi dovuti al Comune allo stesso titolo. A tal fine il contribuente deve presentare al responsabile del tributo apposita comunicazione dichiarando la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza deve contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione. Sulle somme oggetto di compensazione non sono calcolati interessi.

4. Non sono eseguiti rimborsi o compensazioni per importi pari o inferiori ad euro 10,00 per ciascun anno di tributo.

Art. 31 bis

Rettifica importi non dovuti

1. Il contribuente può presentare all'ufficio tributi una richiesta di informazioni, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso di pagamento di cui all'art. 28 utilizzando il modulo predisposto dal comune scaricabile sul sito web comunale; è fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo, purchè la comunicazione contenga le informazioni previste dall'art. 17 del TQRIF allegato A. Qualora a seguito della richiesta scritta di rettifica, le verifiche eseguite evidenziano un credito a favore dell'utente, il Comune procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente attraverso la detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile o rimessa diretta nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato.

Art. 32

Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1 - comma 168 - della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme pari o inferiori a 10 (dieci) euro per anno di tributo.

2. Ai sensi dell'articolo 3 - comma 10 - del Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di Euro 16 (sedici) con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione

non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 33
Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento o di ogni altro atto da impugnare.

3. Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, si applica l'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992.

4. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

6. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 4 e 5 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal regolamento per la disciplina delle entrate comunali.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 34

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2023.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 780 della L. n. 160/2019, per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 35

Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del D.P.R. 679/2016.

Art. 36

Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 37

Disposizioni transitorie e di rinvio

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU) e la Tassa sui rifiuti e sui servizi (TARES) entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi nazionali in materia di tributi locali e di attività di accertamento, di irrogazione sanzioni, di riscossione, di rimborsi e di contenzioso nonché dai regolamenti comunali.

4. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, nr. 205.

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni con più di 5.000 abitanti
<ol style="list-style-type: none">1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)2. Cinematografi, teatri3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi5. Stabilimenti balneari6. Autosaloni, esposizioni7. Alberghi con ristorante8. Alberghi senza ristorante9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme10. Ospedali11. Agenzie e uffici12. Banche, istituti di credito e studi professionali13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti16. Banchi di mercato beni durevoli17. Barbiere, estetista, parrucchiere18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto20. Attività industriali con capannoni di produzione21. Attività artigianali di produzione beni specifici22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie23. Birrerie, hamburgerie, mense24. Bar, caffè, pasticceria25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)26. Plurilicenze alimentari e miste27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio28. Ipermercati di generi misti29. Banchi di mercato generi alimentari30. Discoteche, night club